

BANDO DI ATTUAZIONE MISURA 1.41 – FAQ DEL 23.02.2017

Domanda n. 1

Un soggetto richiedente che ha commesso un'infrazione grave, ma sul quale vi è un procedimento legale ancora non definito con l'Autorità Giudiziaria competente, può partecipare al bando?

Risposta n. 1

Le infrazioni gravi, a norma dell'art. 10 par. 2 del Reg. (UE) 508/2014, non rendono ammissibili le domande di finanziamento. Questo assunto generale, però, non esaurisce il panorama normativo di riferimento. Inoltre, in assenza dei dettagli circa l'infrazione commessa (tipologia, tempistica, ecc.) non si può rispondere puntualmente al quesito, se non si conosce l'infrazione commessa. Occorre, infatti, far riferimento ad una molteplicità di atti normativi, così da inquadrare correttamente la questione e definire la risposta:

- Articolo 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008;
- Articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- Reg. (UE) n. 404/2011;
- Reg. (UE) n. 288/2015.

In particolare, in base all'art. 3 del Reg. 288/2015 "Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi."

Quanto sopra, viene derogato dal par. 2 dell'art. 3, in base al quale "se uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1005/2008 attribuisce punti per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX (*) del Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:

- a) se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;
- b) se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;
- c) ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese.

Inoltre, al par. 3 viene specificato che "La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1° gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data."

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 Reg. (UE) 288/2015, nel caso di un operatore che possieda o controlli più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda presentata da detto operatore è determinato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4.

Tuttavia, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono altresì inammissibili se:

- a) le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, o
- b) nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX (*) del Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011, il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7.

In deroga ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 6 Reg. (UE) 288/2015, se un'infrazione grave commessa da un operatore non è riconducibile a nessun peschereccio posseduto o controllato dall'operatore in questione, tutte le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili.

Infine, bisogna tener conto dei casi particolari di cui agli artt. 7 e 9 del Reg. 288/2015.

In ogni caso, come principio generale, anche se è in corso un procedimento legale, l'inizio del periodo di inammissibilità coincide con la data della prima decisione dell'autorità competente.

Nel caso di istanze presentate da operatori che hanno commesso un'infrazione grave, è richiesta la copia del verbale rilasciato dall'autorità competente per consentire la valutazione sull'eventuale inammissibilità della stessa.

(*) ALLEGATO XXX PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. <small>[Articolo 90, paragrafo 1, del Reg. sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1005/2008]</small>	3
2	Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'Unione. <small>[Articolo 90, paragrafo 1, del Reg. sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del Reg. (CE) n. 1005/2008]</small>	4
5	Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore. <small>[Articolo 90, paragrafo 1, del Reg. sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1005/2008]</small>	5

Domanda n. 2

Un soggetto richiedente che, non essendo in regola con i contributi previdenziali, imposte e tasse, ha presentato richiesta di "rottamazione delle cartelle" al fine di ottenere oltre, allo sconto delle sanzioni e degli interessi di mora, anche una rateizzazione di quanto dovuto, può partecipare al bando?

Per Imposte e Tasse si intendono anche quelle degli Enti Locali?

Risposta n. 2

Preliminarmente, occorre evidenziare come siano da rispettare gli adempimenti anche in materia di imposte e le tasse locali.

Per quanto concerne il DURC, si riporta la sintesi della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, n. 5 e n. 6: "La "regolarizzazione" del DURC sana il rapporto tra l'impresa e INPS/INAIL ma non incide sulla sua irregolarità al momento della presentazione della richiesta quale causa inevitabile di esclusione." Inoltre, "la regolarità contributiva attestata dal DURC, anche dopo l'art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, deve sussistere al momento della presentazione della richiesta. La regolarizzazione anteriore all'emissione di DURC negativo in seguito ad "invito" dell'Ente certificante opera solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale in caso di DURC richiesto dall'impresa e non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara."

Sulla base di tale principio, unitamente ad altre pronunce giurisprudenziali tali per cui la regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda e sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, si ritiene di non ritenere ammissibile un soggetto che ha richiesto la "rottamazione delle cartelle".

Domanda n. 3

Il soggetto richiedente che presenta istanza per gli "investimenti destinati ad attrezzature o a bordo per ridurre l'emissione di sostanze inquinanti", ai sensi dell'art. 41, par.1" con imbarcazione di lft superiore ai 12 metri può beneficiare di un importo sino a un massimo di € 50.000,00 o di € 75.000,00 così come previsto nel paragrafo 2 "Risorse finanziarie disponibili" del presente bando.

Nel caso in cui il progetto prevede lavori di ammodernamento che comportino la riduzione della lft al di sotto dei 12 mt. (certificata dagli Organismi Tecnici) si chiede di conoscere quale importo massimo risulta spettante.

Risposta n. 3

Si ritiene di confermare il massimale relativo alla dimensione > 12 lft dell'imbarcazione, in quanto fa riferimento la lft del momento "iniziale" in cui verranno compiuti i lavori.

Domanda n. 4

Il soggetto richiedente che presenta istanza per la "sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari", ai sensi dell'art. 41, par. 2, ma che ha già necessariamente dovuto sostituire il motore, in data antecedente alla pubblicazione del bando, risultando in possesso di regolari pagamenti e delle fatture, può partecipare al bando?

Risposta n. 4

In base all'art. 65, par. 6, "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario". La fattispecie in parola, pertanto, non si ritiene ammissibile.

Domanda n. 5

Nell'ambito della "sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari", ai sensi dell'art. 41, par. 2, è prevista, al fine di migliorarne l'efficienza energetica e riduzione dei consumi, la sostituzione o l'acquisto di parti del motore?

Inoltre, nel caso di sostituzione del motore previa presentazione di n. 3 preventivi, è possibile presentare un solo preventivo per l'installazione del suddetto motore, anche se non a cura della ditta fornitrice?

Ad esempio, il proprietario del M/P in questi casi si rivolgerebbe a un Tecnico-Meccanico installatore di motori marini risultando quest'ultimo, già noto allo stesso proprietario in quanto soggetto professionale altamente specializzato e competente.

Risposta n. 5

Così come previsto dall'art. 41 paragrafo 2, del Reg. UE 508/2014, il sostegno è concesso sia per la sostituzione che per l'ammodernamento di motori principali ed ausiliari; pertanto si ritiene di poter accettare l'ipotesi descritta.

Nel caso di specie, non sembrano potersi riscontare elementi tali da derogare alle norme previste dal bando, in quanto, nel caso di operazioni "standard" il solo rapporto fiduciario può non essere sufficiente a definire un'offerta economicamente vantaggiosa (in materia di prezzo e servizi connessi) tali da rendere effettivamente conveniente la scelta di un determinato operatore economico.

Domanda n. 6

È possibile presentare un solo preventivo del Cantiere Navale che dovrebbe eseguire i lavori di ammodernamento nel caso di opere a bordo che modificano parti strutturali dello scafo?

Tale richiesta scaturisce dal fatto che il cantiere navale risulta essere un'azienda artigianale altamente specializzata dove il titolare Maestro d'Ascia esplica attività individuale e specifica, non sempre confrontabile con il lavoro di altri artigiani costruttori navali.

Altresì, vi sono imbarcazioni da pesca costruite già in un determinato cantiere navale e pertanto per il proprietario è tecnicamente appropriato affidare l'incarico di ammodernamento allo stesso Costruttore Navale, in quanto già a conoscenza della "storia dell'imbarcazione". Il lavoro artigianale di un costruttore navale, per propria competenza e tecnica, non è assimilabile all'altro.

Risposta n. 6

Qualora debitamente motivate, attraverso una relazione tecnica giustificativa, a firma sia del tecnico sia del beneficiario, attestante l'impossibilità a individuare altri fornitori, in virtù delle peculiarità che il lavoro artigianale implica, si ritiene di poter accettare l'ipotesi menzionata.

Sarà poi cura dell'Amministrazione, durante il processo di valutazione e durante le verifiche successive in caso di ammissione della domanda di supporto, verificare la corrispondenza delle motivazioni a supporto della scelta presentata in fase di candidatura.

Domanda n. 7

I proprietari non armatori richiedenti il contributo sono esonerati dal presentare la dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e la regolarità derivante dagli obblighi della contrattazione collettiva?

Risposta n. 7

Sulla base del dettato dell'avviso di attuazione e con precipuo riferimento al § 6.1 Tutti i beneficiari (proprietari armatori, proprietari non armatori ed armatori) sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC) e la dichiarazione attestante la regolarità derivante dagli obblighi della contrattazione collettiva nel caso di personale dipendente dell'impresa che ha la responsabilità giuridica della sua conduzione (armatore), ai sensi della normativa vigente, ovvero, eventuali motivi di esonero.

Domanda n. 8

Si chiede di conoscere se il Conto corrente dedicato deve essere di nuova apertura oppure si può utilizzare un conto già aperto intestato allo stesso o cointestato?

Risposta n. 8

Sulla base del dettato dell'avviso di attuazione e con precipuo riferimento al § 14 "Obblighi del beneficiario" il beneficiario ha l'obbligo di avere un conto corrente dedicato (PO FEAMP) per la gestione dei movimenti finanziari relativi al progetto.

Domanda n. 9

Al paragrafo 5.1 lettera a) è riportato che tra gli "interventi ammissibili" sono previsti quelli atti a "Mitigare e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica attraverso, investimenti destinati ad attrezzature di bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas ad effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizioni che non ne pregiudichino la selettività.

Sulla base di tale indicazione gli investimenti possono consistere in apparecchiature elettroniche e di sicurezza non obbligatorie quali radio boe, gps cartografico, radar ect; che, oltre a migliorare l'la sicurezza a bordo, migliorano l'efficienza energetica attraverso la riduzione di carburante?

Inoltre, sempre in tale contesto, gli investimenti possono riguardare la sostituzione di attrezzi da pesca ad esempio reti aventi maglia maggiore e quindi più selettiva o ami più selettivi per palangari?

Risposta n. 9

Sulla base del dettato dell'avviso di attuazione e con precipuo riferimento al § 5.2.1 "Spese ammissibili - Efficienza energetica dei pescherecci – Par. 1", le apparecchiature elettroniche e di sicurezza non obbligatorie per legge non rientrano tra le spese ammissibili, inoltre le stesse saranno oggetto di finanziamento su uno specifico bando, per cui si ritiene di non condividere la richiesta.

A proposito degli attrezzi da pesca, sulla base del dettato dell'avviso di attuazione e con precipuo riferimento al § 5.2.1 "Spese ammissibili efficienza energetica dei pescherecci – Par. 1" al punto 3 viene riportato che sono favoriti gli investimenti per attrezzi e attrezzature da pesca, ed in particolare sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi; modifiche degli attrezzi da traino; investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

Pertanto l'oggetto del finanziamento è rappresentato dai sistemi a traino pertanto si ritiene di non poter accettare l'ipotesi menzionata.

Domanda n. 10

Cosa s'intende per motore ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca. Quali sono i metodi di accertamento dello stesso?

Risposta n. 10

In base al Bando di attuazione con segnato riferimento al § 5.2.2 "Spese ammissibili sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari – Par. 2", ai sensi dell'articolo 40, par 2, del Reg (CE) n.1224/2009: *"I motori installati per la propulsione nuovi, i motori installati per la propulsione di ricambio e i motori installati per la propulsione che sono stati tecnicamente modificati di pescherecci (>120 kW) sono certificati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri come non in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore. Tale certificato è rilasciato unicamente se il motore non è in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata"*. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle competenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. Infine, è vietato utilizzare un motore installato per la propulsione nuovo, un motore installato per la propulsione di ricambio o un motore installato per la propulsione tecnicamente modificato qualora tale motore non sia stato certificato ufficialmente dallo Stato membro interessato.

Domanda n. 11

Al trattino primo del § 6.1.1 "Documentazione specifica per le istanze di finanziamento relative al par. 1" dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è riportato che in caso di opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo la documentazione da presentare unitamente all'istanza è la seguente:

- a) relazione descrittiva dell'intervento,
- b) elaborati grafici,
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto,
- d) elenco dettagliato dei costi unitari e quantità,
- f) quadro riepilogativo di spesa, in riferimento ai preventivi selezionati".

Considerato che per la valutazione della proposta progettuale riguardante opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo viene richiesta la presentazione degli elaborati grafici (punto b) e che questi hanno costi rilevanti e che non si hanno certezze sull'approvazione della richiesta di sostegno, si chiede se è possibile presentare la sola relazione descrittiva (allegato Mod. D), riservandosi di presentare gli elaborati solo dopo l'eventuale approvazione del progetto e contestualmente all'atto di adesione.

Risposta n. 11

Per la valutazione della proposta progettuale, in fase di presentazione dell'istanza, si ritiene sufficiente la compilazione completa a firma del richiedente predisposta nell'allegato modello D del Bando di attuazione. Resta inteso, come previsto dal Bando medesimo, che il richiedente dovrà presentare la documentazione prevista dal paragrafo 6 contestualmente all'atto di adesione.

Domanda n. 12

Nel paragrafo 3.2 è riportato che il natante, per il quale si richiede il sostegno ai sensi del paragrafo 1 e/o 2 "deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, attestato dall'Autorità Marittima competente". Si chiede se è da intendersi armamento così come riportato nell'allegato "Mod. G".

Risposta n. 12

Il Bando di attuazione pubblicato intende in realtà 75 giorni di armamento e non di pesca.

Domanda n. 13

Secondo il par. 3 dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 il sostegno previsto dalla Misura 1.41 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, par. 2 "Sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari", può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Risposta n. 13

L'ultima relazione annuale (2015), richiesta allo Stato Membro, ai sensi del Reg. (UE) n. 1380/2013, a proposito degli indicatori di sostenibilità biologica richiamati dall'art. 22 del medesimo regolamento, mostra che i segmenti di flotta della Sicilia in sovraccapacità, calcolati in base all'indice SHI (*Sustainable Harvest Indicator*) dalla PEMAC del MiPAAF, non consente l'ammissibilità al sostegno previsto dalla Misura 1.41 par. 2 (Sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari) ai pescherecci delle GSA riportate nella seguente tabella che utilizzano tecniche di pesca a strascico (DTS), appartenenti alle classi di lunghezza specificate:

GSA	Mare	Tecnica di pesca	Classe di lunghezza (VL)	Equilibrio tra risorse e possibilità di pesca (SHI >1)
10	Tirreno Sud	DTS (Strascico)	06-12	Non ammissibile
			12-18	Non ammissibile
			18-24	Non ammissibile
			24-40	Ammissibile
16	Canale di Sicilia	DTS (Strascico)	06-12	Ammissibile
			12-18	Non ammissibile
			18-24	Non ammissibile
			24-40	Non ammissibile
19	Ionio	DTS (Strascico)	06-12	Ammissibile
			12-18	Non ammissibile
			18-24	Non ammissibile
			24-40	Ammissibile

Domanda n. 14

Con riferimento alla "documentazione comune" del § 6.1 del bando di attuazione della misura 1.41 par 1 e 2, si richiede se la documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca prevista al punto 2 dell'elenco possa essere presentata sotto forma di autocertificazione?

Risposta n. 14

Ai sensi della lettera i. (iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni) dell'art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. n. 445/2000), le certificazioni richieste al § 6.1 del bando di attuazione della misura 1.41 par 1 e 2, possono essere comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Pertanto, le certificazioni riguardanti la proprietà dell'imbarcazione può essere sostituita, in autocertificazione, dallo schema di riferimento sottostante:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritt _____
(cognome e nome del dichiarante | codice fiscale)
nat_ a _____ () il ____/____/____,

residente a _____ (_____), _____,
(luogo e data di nascita, del dichiarante)
(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico)

in qualità di: _____ del M/P: _____
(specificare se proprietario o armatore)

Matricola _____ N° UE _____

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

(sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00)

– di essere in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 Gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

a) Dati relativi al peschereccio:

Numero licenza di pesca _____
R.I.P. della Capitaneria di Porto _____
Numero R.I.P. e parte _____
Nome della nave _____
Ufficio d'iscrizione _____
Numero di registro della flotta dell'Unione
(a norma del Reg. (CE) n. 26/2004) _____
Numero dei RR.NN.MM.e GG. _____
Numero di matricola _____
Stato di bandiera/Paese di immatricolazione _____
Porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) _____
Marcatura esterna _____
Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS),
(in conformità al Reg. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto
richiesta) _____

b) Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio:

Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica _____
Attrezzi di pesca Principale _____
Attrezzi di pesca secondari _____
Potenza del motore (kW), (a norma del Reg. 2930/86) _____
Stazza (GT), (a norma del Reg. 2930/86. Queste informazioni devono
essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione
del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in
conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n.26/2004) _____
lunghezza fuori tutto _____

Si allega:

– copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità).

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Regione Siciliana al trattamento ed all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

(firma)
(allegare fotocopia del documento d'identità)